



ISTITUTO SUPERIORE "CARLO DELL'ACQUA"

Via Bernocchi 1 - 20025 LEGNANO (MI)

tel. 0331/446811 - fax. 0331/546193 - C.F. 84004370155

e-mail: MIIS044009@istruzione.it pec: MIIS044009@pec.istruzione.it

web: www.isdellacqua.edu.it



4 dicembre 2021

Circolare n.170

A tutto il personale della scuola

Oggetto: Obbligo vaccinale personale della scuola - D.L. 26 novembre 2021 n.172

Il Decreto-legge del 26 novembre n. 172 introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il decreto dispone l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021 con estensione alla terza dose ed esclude la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021. In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione.

Si allega il link alla comunicazione relativa all'oggetto pubblicata sul sito web dell'USR Lombardia.

Obbligo Vaccinale e "Super Green Pass"

La dirigente scolastica

Laura M.L. Landonio